

CAMERA DEI DEPUTATI N. 544

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVERI, WIDMANN, MAZZUCONI,
SANGIORGIO, MARTE FERRARI, ACCIARO**

Norme sul passaggio di ruolo degli insegnanti di educazione tecnica e di educazione fisica utilizzati in insegnamenti affini

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il riassetto organizzativo delle cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica, conseguente ad una decisione di politica economica del Parlamento (articolo 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426), ha comportato l'esubero di quasi il 50 per cento dei docenti di queste materie.

Un elevato numero di docenti è stato utilizzato a domanda su posti di sostegno per alunni handicappati mentre la creazione delle nuove figure professionali (operatore tecnologico e psicopedagogico) ha assorbito solamente un numero limitato di insegnanti.

Un esiguo numero (si possono ipotizzare mediamente quattro o cinque casi per provincia) è stato utilizzato a domanda per l'insegnamento di « materie affini » anche in scuole di secondo grado

purché in possesso del prescritto titolo di studio, come indicato dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 323 del 1988.

La situazione si è ripetuta per tre anni consecutivi perpetuando una situazione di precarietà del personale interessato, anche perché la legge sul doppio canale di reclutamento non ha permesso l'accesso all'abilitazione riservata a questi insegnanti in quanto si trattava di personale già di ruolo; inoltre i vincoli temporali imposti all'iter di detta legge hanno strozzato la discussione di alcuni emendamenti che, se approvati, avrebbero consentito la soluzione del problema.

Probabilmente, il ridotto numero di insegnanti coinvolti, non organizzati e dispersi sul territorio nazionale, non ha consentito di esercitare la necessaria pressione per superare questa assurda situa-

zione, già segnalata nella scorsa legislatura.

Va sottolineato che si tratta di insegnanti di ruolo con pluriennale esperienza di insegnamento che hanno ottenuto l'utilizzazione poiché si trovavano ai primi posti delle graduatorie provinciali, che si sono fatti carico personalmente della propria riconversione professionale anche a costo di grossi sacrifici e per i quali è auspicabile che si intervenga per rendere giuridicamente più solida la situazione emersa, ed ormai consolidata, al fine di razionalizzare e qualificare l'utilizzazione di questo personale.

La mancata soluzione del problema in tempi brevi, oltre a comportare una penalizzazione di questi insegnanti, implica evidenti rischi di conservazione di aree di precariato in quanto i posti attualmente occupati in insegnamenti affini da persone già di ruolo, verranno messi a disposizione per nuove assunzioni.

Altre volte in passato, in presenza di situazioni eccezionali, sono stati adottati provvedimenti eccezionali che hanno previsto un trattamento particolare per i dipendenti che si sono trovati costretti a trasferirsi da una posizione giuridica ad un'altra. L'articolo 78 del decreto del Presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417 prevede, infatti, nel caso di modifica di ordinamenti scolastici e di programmi di insegnamento, la possibilità di accedere a passaggi di cattedra su materie affini attraverso la frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

Inoltre, l'articolo 77 del precitato decreto dispone la possibilità di transitare da un ruolo ad un altro; ne hanno usufruito, ad esempio, gli insegnanti di elettronica che hanno avuto l'opportunità di accedere alla cattedra di informatica; tale passaggio, in prima applicazione, non ha richiesto il possesso dell'abilitazione specifica, come previsto di norma per i passaggi di ruolo, ma la prestazione di almeno un anno di servizio in detta cattedra.

Tale procedura potrebbe essere applicata anche agli insegnanti di educazione tecnica e di educazione fisica utilizzati per l'insegnamento di materie affini.

Va ricordato anche che l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ha permesso al personale docente incaricato, in esubero nelle scuole di titolarità e sprovvisti della prescritta abilitazione, di essere utilizzati nell'insegnamento di materie affini anche in istituti e scuole di altro grado, consentendone così l'immissione in ruolo.

A questo proposito abbiamo presentato nella X legislatura un'interrogazione al Ministro della pubblica istruzione per sapere « ... quali misure intendano essere assunte per il passaggio in ruolo nel posto di insegnamento attualmente occupato ... ».

Il Ministro, in data 11 febbraio 1991, « fa presente che quanto auspicato dalla S.V. onorevole circa la nomina in ruolo, nei posti attualmente occupati, dai docenti di scuola media utilizzati in istituti di secondo grado, non può che trovare soluzione in via legislativa ».

Preso atto dell'implicito invito formulato dal Ministro circa l'opportunità di sanare questa situazione mediante un provvedimento legislativo ci siamo fatti carico di presentare l'allegato articolato che, pur nella sua espezialità è adeguato allo scopo e riapre una discussione già in stato avanzato presso la Commissione lavoro, nella scorsa legislatura.

In linea generale si può dire che l'obiettivo della proposta è quello di porre rimedio ad una situazione che la pubblica amministrazione, a suo tempo, ha creato perseguendo il preminente interesse generale, consentendo nel medio periodo una più razionale utilizzazione degli insegnanti con una conseguente riduzione della spesa generale del personale e questo è un vantaggio e non un aggravio per la spesa pubblica.

Per non far gravare l'intero costo, in termini di sacrifici personali e di tensioni sociali, sui soli insegnanti di educazione tecnica e di educazione fisica, peraltro in possesso di una laurea e di una abilitazione all'insegnamento tenuto conto della loro pluriennale esperienza di insegnamento, si ritiene che possano essere a pieno titolo utilizzati in insegnamenti affini, ma che debbano essere collocati nel ruolo appropriato.

L'attivazione della mobilità interna per il personale soprannumerario, auspicata dalla pubblica amministrazione nell'interesse generale di risparmiare e di utilizzare razionalmente il personale, rischia di venire meno per carenza dei necessari provvedimenti legislativi in merito, mortificando le attese di chi ha dimostrato buona volontà e impegno nello svolgimento del proprio lavoro e creando un senso di sfiducia nelle istituzioni da parte di chi non vede ripagata una scelta inpegnativa.

Il comma 1 dell'unico articolo oggetto della proposta delimita in maniera molto precisa la categoria di docenti interessati e specifica che essi hanno titolo per chiedere un normale passaggio nei ruoli degli istituti di secondo grado pur non essendo in possesso della prescritta abilitazione.

Questa possibilità si giustifica in base alla particolare situazione venutasi a creare per cui il diritto al passaggio è valido esclusivamente per la classe di con-

corso in cui i docenti sono attualmente utilizzati.

Col comma 2 si intende garantire la qualità del passaggio di ruolo, sottoponendolo alla condizione inderogabile della frequenza di un apposito corso di aggiornamento e qualificazione adatto a personale che è già in possesso di abilitazione, ha alle spalle molti anni di insegnamento e si è dimostrato disponibile ed in grado di svolgere la propria attività in altre discipline.

Non va dimenticato inoltre che il provvedimento in oggetto comporta un risparmio per l'amministrazione e quindi non necessita del relativo articolo di copertura, in quanto mirato ad una razionale utilizzazione di personale già appartenente ai ruoli dello stato altrimenti messo a disposizione perché in esubero nell'organico delle scuole di appartenenza; inoltre, le cattedre rimaste vacanti, verrebbero occupate da personale di nuova assunzione, con evidente spreco di risorse economiche ed umane.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I docenti di ruolo di educazione tecnica e di educazione fisica nella scuola media che, per effetto della contrazione di organico derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1988, n. 426, siano stati utilizzati, in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, per almeno un biennio, negli anni scolastici 1989-1990, 1990-1991 e 1991-1992, per insegnamenti affini, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, hanno titolo, ancorché sprovvisti della prescritta abilitazione all'insegnamento, a partecipare, per l'anno scolastico 1992-1993 e con le modalità previste dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, alle operazioni di passaggio nei ruoli dei predetti istituti di secondo grado per la sola classe di concorso cui si riferisce l'insegnamento affine svolto negli anni scolastici di utilizzazione.

2. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo ai sensi del comma 1 sono tenuti alla frequenza, ai fini del superamento del periodo di prova, di uno specifico corso di aggiornamento e di qualificazione secondo il programma appositamente definito dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.